

Prot. n. 93/C/2017

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 11 Aprile 2017

Oggetto: **Attività di vigilanza in materia lavoristica, previdenziale e assicurativa – Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 27 marzo 2017.**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce al personale ispettivo alcuni chiarimenti con riferimento alle ipotesi in cui, nel corso dell'attività di vigilanza, emergano profili previdenziali ed assicurativi.

Con l'allegata nota prot. 103/2017RIS del 27 marzo 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo alcune precisazioni, di seguito richiamate, per il caso in cui durante l'attività di vigilanza emergano profili di natura previdenziale/assicurativa. In via preliminare, la nota in questione ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è conferita anche al personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL.

Peraltro, salvo le ipotesi di espressa delega da parte dell'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle verifiche di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, per effetto della quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), l'attività di polizia giudiziaria si configura come residuale.

Normalmente, invece, l'attività del personale ispettivo ha come finalità l'accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica oppure previdenziale o assicurativa, senza che sia previsto a priori (salvo ipotesi specificatamente individuate) un accertamento di carattere generale.

Per quanto in particolare concerne gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa, l'Ispettorato evidenzia che gli stessi sono mirati alla verifica del rispetto dei relativi obblighi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, ferme restando la contestazione, la notificazione e la gestione degli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo di tali Enti era tenuto a trattare prima dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2016.

Tutto ciò premesso, la nota in esame precisa che:

- laddove nel corso dell'attività di vigilanza emergano ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL (fino a quando non

saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in detta materia) dovrà interessare l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, al fine di porre in essere un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che di quella lavoristica;

· allo stesso modo (e sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa), qualora nel corso di una attività di vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica emergano violazioni previdenziali/assicurative, il dirigente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed il dirigente territoriale o il referente regionale dell'Istituto interessato possono valutare l'opportunità di ampliare l'ambito dell'accertamento e unificarne gli esiti.

Cordialità



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)